

c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12¹⁾

Autonomia delle scuole

1) Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 dello Statuto di autonomia, le norme della presente legge si applicano ai circoli delle scuole elementari ed agli istituti di istruzione secondaria ed artistica a carattere statale della provincia, di seguito denominati istituzioni scolastiche o scuole.

(2) Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui all'articolo 2, comma 4, adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni della presente legge relative alla determinazione dei curricula, all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione.

(3) L'ordinamento delle scuole materne provinciali si orienta in base ai principi dell'autonomia scolastica come definiti dalla presente legge.

Art. 2 (Autonomia delle istituzioni scolastiche)

(1) Alle istituzioni scolastiche è attribuita la personalità giuridica. Esse sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, nonché amministrativa e finanziaria, ai sensi della presente legge.

(2) Le istituzioni scolastiche autonome sono responsabili della definizione e realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine interagiscono anche tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi fra le esigenze e le potenzialità individuali della persona e gli obiettivi generali del sistema di istruzione.

(3) L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, di formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

(4) La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche con decreto del Presidente della giunta provinciale a decorrere dal 1° settembre 2000.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005 - Ricorso avverso la mancata promozione alla classe superiore - legittimazione passiva solo del rappresentante legale dell'istituto









Art. 3 (Dimensioni delle istituzioni scolastiche)

(1) Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire alle istituzioni stesse l'efficace esercizio dell'autonomia. Nel quadro di una programmazione volta ad agevolare il diritto all'istruzione attraverso una distribuzione efficace dell'offerta formativa sul territorio, il dimensionamento è finalizzato a dare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche, ad assicurare ad esse la necessaria capacità di confronto e interazione con la comunità locale, a consentire l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolare la capacità di apprendimento e di socializzazione.

(2) La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, individua i requisiti dimensionali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche nonché le deroghe dimensionali necessarie per garantire anche agli alunni e alle alunne in situazioni territoriali con particolari difficoltà geografiche o con particolari peculiarità linguistiche la fruizione del diritto allo studio. La Giunta provinciale determina anche le dimensioni minime dei plessi scolastici e delle sezioni staccate delle scuole di ogni grado. ²⁾

(3) Avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 e sentiti i pareri del Consiglio scolastico provinciale e delle Comunità comprensoriali, la Giunta provinciale approva ed aggiorna, con cadenza quinquennale, il piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche tenendo conto delle condizioni territoriali e socio-economiche, dei programmi specifici di insegnamento, delle strutture scolastiche esistenti ed in particolare della consistenza demografica di ciascun gruppo linguistico con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali. Nella definizione del piano è possibile procedere alla costituzione di istituti comprensivi di scuole materne, elementari e secondarie di primo e di secondo grado, a seconda delle necessità riscontrate. Il piano di distribuzione territoriale delle scuole delle località ladine è approvato sentita l'assemblea dei sindaci di tali località, in luogo delle Comunità comprensoriali.

(4) [31](#)

-  Delibera 12 aprile 2022, n. 255 - Distribuzione territoriale degli Istituti comprensivi delle località ladine per il quinquennio 2022/23 - 2026/27
-  Delibera 8 febbraio 2022, n. 88 - Piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche in lingua tedesca per il quinquennio 2022/2023 - 2026/2027
-  Delibera 9 marzo 2021, n. 211 - Piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle località ladine per il quinquennio 2020/21 - 2024/25
-  Delibera 3 novembre 2020, n. 849 - Modifica alla delibera della Giunta provinciale 19.11.2019, n. 964 - Piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche in lingua italiana della provincia di Bolzano per il quinquennio 2020/2021 - 2024/2025
-  Delibera 19 novembre 2019, n. 964 - Piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche in lingua italiana della provincia di Bolzano per il quinquennio 2020/2021 - 2024/2025 (vedi anche delibera n. 849 del 03.11.2020)
-  Delibera 31 luglio 2018, n. 757 - Conferimento di incarichi dirigenziali e di presidenza per la copertura delle direzioni delle scuole primarie e secondarie (modificata con delibera n. 293 del 28.04.2020)
-  Delibera N. 2673 del 24.07.2006 - Criteri per la definizione dei piani di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 12 del 29 giugno 2000
-  Delibera N. 43 del 13.01.2003 - Criteri per formazione delle classi e la determinazione della pianta organica nella formazione professionale

2)L'art. 3, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 3, della [L.P. 16 luglio 2008, n. 5](#).

3)L'art. 3, comma 4, è stato abrogato dall'art. 26, comma 2, lettera f), della [L.P. 16 luglio 2008, n. 5](#).

Art. 4 (Piano triennale dell'offerta formativa)

(1) Ogni istituzione scolastica predispone, con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, il piano triennale dell'offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale nonché dell'orientamento didattico ed educativo della scuola e comprende la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

(2) Il piano triennale è coerente con gli obiettivi formativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità del personale della scuola.

(3) Le esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale costituiscono uno dei criteri per l'assegnazione delle risorse di personale di cui all'articolo 15.

(4) Il piano triennale contiene altresì gli obiettivi e le modalità delle attività formative offerte dall'istituzione scolastica e rivolte a tutto il personale della scuola autonoma.

(5) Il piano triennale tiene conto delle misure dei piani di miglioramento e dello sviluppo continuo dell'offerta formativa risultanti dagli esiti della valutazione interna ed esterna.

(6) La dirigente scolastica o il dirigente scolastico, con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, definisce le linee di indirizzo per la predisposizione del piano triennale. Su tale base, il collegio dei docenti elabora il piano triennale, che viene approvato dal consiglio di istituto entro il mese di novembre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento. Il piano entra in vigore l'anno scolastico successivo e può essere rivisto annualmente entro il mese di novembre.

(7) Il piano triennale è pubblicato e costantemente aggiornato sul sito internet della scuola. I piani triennali delle istituzioni scolastiche autonome sono inoltre pubblicati sul sito internet della rispettiva Intendenza scolastica. Per agevolare la comparazione dei piani triennali da parte di alunne, alunni e famiglie, l'Intendenza scolastica competente fornisce alle scuole indicazioni sull'articolazione degli stessi. [41](#)



4) L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della [L.P. 20 giugno 2016, n. 14](#).

Art. 5 (Definizione dei curricula)

(1) [51](#)

(2) Le istituzioni scolastiche determinano nel piano triennale dell'offerta formativa [61](#) il curriculum obbligatorio per i propri alunni e le proprie alunne, integrando le discipline e attività obbligatorie fondamentali con discipline e attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e), fermo restando comunque per le scuole delle località ladine la ripartizione paritetica delle materie in lingue d'insegnamento italiano e tedesco.

(3) Nell'ambito del curriculum determinato ai sensi del comma 2, la singola istituzione scolastica può diversificare l'offerta formativa tra corsi, classi e gruppi di alunni, con possibilità di opzione da parte degli alunni e delle alunne e delle famiglie, avvalendosi delle professionalità dei docenti previsti nell'organico funzionale dell'istituzione scolastica stessa.

(4) Il curriculum della singola istituzione scolastica può essere definito anche d'intesa con il sistema della formazione professionale provinciale, come pure attraverso una integrazione con i progetti formativi promossi e finanziati dall'Unione europea nonché da enti in Italia e all'estero.

(5) L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli alunni e delle alunne e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

5) L'art. 5, comma 1, è stato abrogato dall'art. 17, comma 4, lettera a), della [L.P. 24 settembre 2010, n. 11](#).

6) Nell'art. 5, comma 2, il termine "piano dell'offerta formativa" è sostituito dal termine "piano triennale dell'offerta formativa", dall'art. 7, comma 1, della [L.P. 20 giugno 2016, n. 14](#).

Art. 6 (Autonomia didattica)



(1) Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e delle finalità generali del sistema scolastico a norma dell'articolo 5, concretizzano gli obiettivi generali e specifici in percorsi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni e di tutte le alunne, riconoscono e valorizzano le diversità e promuovono la potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

(2) L'autonomia didattica si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, forme organizzative, tempi di insegnamento e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'offerta di insegnamenti opzionali e facoltativi.

(3) I tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività sono regolati nel modo più adeguato al tipo di studi nonché ai ritmi e stili di apprendimento degli alunni e delle alunne. A tal fine, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 5, degli spazi orari residui;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni e delle alunne nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni e alle alunne in situazione di handicap;
- d) l'attivazione di percorsi didattici finalizzati a valorizzare gli alunni e le alunne particolarmente dotati;
- e) l'articolazione modulare di gruppi di alunni e alunne provenienti dalla stessa o da diverse classi, anche da diversi anni di corso;
- f) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

(4) Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano, inoltre, l'offerta di iniziative di recupero e sostegno, come pure iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica.

(5) Le istituzioni scolastiche adottano anche opportune iniziative finalizzate a promuovere la continuità educativa, didattica ed organizzativa nonché di orientamento scolastico e professionale.

(6) Il collegio dei docenti determina le modalità e i criteri di valutazione degli alunni e delle alunne nel rispetto della normativa vigente.

(7) I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni e delle singole alunne sono individuati dal collegio dei docenti, avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 5, e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi fra diversi tipi di percorsi di studi, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi nonché di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

(8) Sono altresì individuati dal collegio dei docenti i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e dalle alunne e debitamente accertate o certificate.



Delibera 28 novembre 2017, n. 1313 - Indicazioni provinciali per le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua tedesca - modifiche



Delibera N. 755 del 16.03.2009 - Indicazioni per lo svolgimento di visite aziendali plurigiornaliere e stages orientativi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 21.12.2005 - Istruzione pubblica - organi collegiali degli istituti scolastici - criteri di valutazione degli alunni



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005 - Ricorso avverso la mancata promozione alla classe superiore - legittimazione passiva solo del rappresentante legale dell'istituto



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 22.11.2004 - Rappresentanza legale del minore - raggiungimento della maggiore età in corso di giudizio - istruzione pubblica - giudizio di non ammissione agli esami finali - iniziative di integrazione e di sostegno



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 27.09.2004 - Organi collegiali degli istituti scolastici - collegio dei docenti - determinazione dei criteri generali di valutazione degli alunni - consigli di classe - giudizio di non promozione privo di motivazione

Art. 7 (Autonomia organizzativa)

(1) L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità e diversificazione per garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico, il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative ed il coordinamento con il contesto territoriale.

(2) Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano triennale dell'offerta formativa. [7](#)

(3) Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto in relazione alle esigenze derivanti dal piano triennale dell'offerta formativa [8](#) e nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta provinciale. [9](#)

(4) L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché l'articolazione delle lezioni in cinque giorni settimanali, salvo che la Giunta provinciale autorizzi l'articolazione delle lezioni in sei giorni settimanali. [10](#)

(5) Ogni istituzione scolastica adotta con deliberazione del consiglio di circolo o di istituto il proprio regolamento interno e applica i principi contenuti nella carta dei servizi.



Delibera 23 gennaio 2012, n. 75 - Calendario scolastico (modificata con delibera n. 210 del 13.02.2012)



Delibera N. 1510 del 08.06.2009 - Direttive per lo svolgimento delle iniziative parascolastiche nelle scuole a carattere statale

- 7) Nell'art. 7, comma 2, il termine "piano dell'offerta formativa" è sostituito dal termine "piano triennale dell'offerta formativa", dall'art. 7, comma 1, della [L.P. 20 giugno 2016, n. 14](#).
- 8) Nell'art. 7, comma 3, il termine "piano dell'offerta formativa" è sostituito dal termine "piano triennale dell'offerta formativa", dall'art. 7, comma 1, della [L.P. 20 giugno 2016, n. 14](#).
- 9) L'art. 7, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#).
- 10) L'art. 7, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 18, comma 2, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#), e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 13 luglio 2012, n. 13](#).

Art. 8 (Autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione)

- (1) L'autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione è esercitata nei limiti della proficua attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa ed è volta a sviluppare la qualità dell'offerta formativa attraverso il sostegno dei processi di innovazione e sperimentazione.
- (2) Le istituzioni scolastiche, singolarmente o fra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, tenendo conto del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, e curano in particolare:
- a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
 - b) la formazione e l'aggiornamento professionale interno del personale;
 - c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
 - d) la riflessione sulle diverse valenze delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
 - e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
 - f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici.
- (3) Ai fini della validità dei titoli di studio, la Giunta provinciale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, riconosce i progetti innovativi delle singole istituzioni scolastiche riguardanti le innovazioni degli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 5.
- (4) Per le finalità di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando sia collegamenti reciproci, sia collegamenti con l'Amministrazione provinciale e gli Istituti pedagogici come pure con il Centro europeo dell'educazione - Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e le università, assumendosi i relativi oneri; tali collegamenti possono estendersi, inoltre, ad altri soggetti pubblici o privati, anche esteri.
- (5) [11\)](#)



Delibera N. 3257 del 09.09.2002 - Criteri e modalità per l'assegnazione di un rimborso una tantum al personale insegnante delle scuole a carattere statale per l'acquisto di hardware e software ai sensi dell'articolo 8 comma 5 della legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12

- 11) L'art. 8, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 4 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#), e successivamente abrogato dall'art. 10, comma 4, lettera b), della [L.P. 19 agosto 2021, n. 9](#).

Art. 9 (Reti di scuole)

- (1) Le istituzioni scolastiche possono collegarsi mediante un accordo di rete per il raggiungimento di proprie finalità istituzionali condivise sulla base di progetti concordati.
- (2) L'accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di formazione e aggiornamento interno, di amministrazione e contabilità nonché di acquisto di beni e servizi, come pure prevedere lo scambio temporaneo di docenti tra le istituzioni scolastiche con le modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione collettiva.
- (3) L'accordo è approvato dal consiglio di circolo o di istituto e, se prevede attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di formazione e aggiornamento interno, anche dal collegio dei docenti delle scuole interessate per la parte di propria competenza.

(4) Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto di cui all'articolo 15 possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento di compiti organizzativi, di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori a personale dotato di documentate esperienze e competenze specifiche.

(5) L'accordo tra le scuole collegate in rete individua le competenze dell'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni.

(6) Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università, con istituzioni, enti, imprese, associazioni o con singoli esperti, che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

(7) Le istituzioni scolastiche possono, altresì, aderire ad accordi e convenzioni per partecipare a progetti formativi a livello locale, nazionale ed internazionale.

(8) Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti di carattere formativo coerenti col proprio piano triennale dell'offerta formativa. [12](#)



Delibera 22 luglio 2014, n. 895 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie – disposizioni integrative

12) Nell'art. 9, comma 8, il termine "piano dell'offerta formativa" è sostituito dal termine "piano triennale dell'offerta formativa", dall'art. 7, comma 1, della [L.P. 20 giugno 2016, n. 14](#).

Art. 10 (Ampliamento dell'offerta formativa)

(1) Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in iniziative coerenti con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e delle proprie alunne, dei giovani in età scolare e degli adulti a norma delle disposizioni previste nei commi 2, 3, 4 e 5. Le iniziative prevedono anche l'utilizzazione delle strutture e delle tecnologie in orari extrascolastici, raccordi con il mondo del lavoro e iniziative di partecipazione a programmi provinciali, nazionali e comunitari nonché di istituzioni pubbliche interne ed estere.

(2) I curricula obbligatori delle istituzioni scolastiche possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, tenendo conto delle aspettative delle famiglie e, nelle scuole secondarie superiori, anche degli studenti e delle studentesse. Le istituzioni scolastiche programmano tali iniziative in favore dei propri alunni e delle proprie alunne nonché dei giovani in età scolare anche sulla base di accordi con i comuni, con altri enti, con organizzazioni sociali ed economiche, con associazioni o con privati.

(3) Le iniziative in favore degli adulti sono finalizzate al conseguimento dei titoli di studio corrispondenti agli indirizzi di studio della singola istituzione scolastica. Le predette iniziative possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, qualifiche professionali conseguite nelle scuole di formazione professionale e accertate esperienze di autoformazione. Il collegio dei docenti valuta tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

(4) Le iniziative non finalizzate al conseguimento dei titoli di cui al comma 3, e che devono essere coerenti con gli indirizzi dell'istituzione scolastica proponente, sono raccordate ai sensi del principio di sussidiarietà con le iniziative programmate dalle agenzie di educazione permanente di cui alla [legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41](#).

(5) Le istituzioni scolastiche possono promuovere specifiche iniziative di informazione e aggiornamento destinate ai genitori degli alunni e delle alunne.

Art. 11 (Autonomia amministrativa)



Delibera N. 2326 del 09.07.2007 - Collaborazione tra l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua tedesca e ladina



Delibera N. 2398 del 14.07.2003 - Istituzione e attuazione dei corsi di scuola media per adulti

(1) Le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e delle alunne e disciplinano, a norma delle disposizioni vigenti, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la valutazione e la disciplina, secondo quanto previsto in materia dallo statuto degli studenti e delle studentesse. Le scuole disciplinano, altresì, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti scolastici e formativi e la partecipazione a progetti territoriali e internazionali.

(2) Alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni relative all'amministrazione del bilancio e alla gestione del patrimonio e delle strutture. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le modalità di esercizio ed ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale, come pure all'effettuazione delle spese in economia.

(3) A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite tutte le competenze in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale docente con esclusione delle seguenti:

- a) compilazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente; [13\)](#)
- b) reclutamento del personale docente con rapporto a tempo indeterminato;
- c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
- d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente provinciale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
- e) corresponsione di emolumenti al personale docente e direttivo;
- f) trattamento di previdenza e quiescenza del personale docente e direttivo;
- g) riconoscimento dei servizi e sviluppo della carriera.

(4) Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente.

(5) I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le disposizioni in materia di disciplina del personale e degli alunni e delle alunne, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione all'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato il provvedimento, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento diviene definitivo. I provvedimenti divengono altresì definitivi a seguito della decisione del reclamo.



Delibera 16 novembre 2021, n. 961 - Graduatorie provinciali e graduatorie d'istituto per l'assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie



TAR di Bolzano - Sentenza 2 settembre 2009, n. 303 - Istruzione pubblica - personale insegnante - corso concorso - preselezione - illegittima esclusione dalla graduatoria - domanda di risarcimento danni - per perdita di chance - mancanza di prova - liquidazione equitativa del danno - possibilità



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005 - Ricorso avverso la mancata promozione alla classe superiore - legittimazione passiva solo del rappresentante legale dell'istituto

13) La lettera a) dell'art. 11, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 15, comma 1, della [L.P. 24 settembre 2010, n. 11](#).

Art. 12 (Autonomia finanziaria)



(1) Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono, in quanto spettanti ai sensi della normativa vigente:

- a) le assegnazioni della Provincia;
- b) le assegnazioni dei comuni;
- c) le tasse scolastiche determinate dalla Giunta provinciale e i contributi degli alunni e delle alunne;
- d) i contributi di altri enti e istituzioni, di imprese o privati;
- e) i proventi derivanti da convenzioni stipulate dalle istituzioni scolastiche ovvero da alienazioni di beni disponibili;

- f) donazioni, eredità e legati, proventi e erogazioni liberali;
- g) ogni altra entrata di natura economica, di qualsiasi titolo.

(2) Le assegnazioni della Provincia per il finanziamento dell'attività scolastica sono distinte in assegnazioni ordinarie e straordinarie. Le assegnazioni sono disposte sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale.

(3) La Giunta provinciale determina le assegnazioni ordinarie sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, tenendo conto della entità e complessità della singola scuola.

(4) Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate alla copertura di spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità.

(5) La Provincia e i Comuni nell'ambito delle loro competenze, garantiscono a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione di base finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento dell'attività scolastica.

(6) Le assegnazioni ordinarie della Provincia sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun tipo e indirizzo di scuola.

(6/bis) Le istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge adottano a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. [14\)](#)

(6/ter) Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto previsto al comma 6/bis, nonché le disposizioni transitorie per l'adozione del relativo sistema contabile. [14\)](#)

(7) Al controllo di regolarità amministrativa e contabile provvedono uno o più nuclei di controllo, nominati dall'intendente scolastico competente. I nuclei sono composti da personale provinciale qualificato in materia amministrativa e contabile. Criteri e modalità di funzionamento sono stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui al comma 6/ter. [15\)](#)

(8) [16\)](#)

(9) Ai fini del perseguimento dell'efficienza o dell'economicità della gestione delle risorse finanziarie, l'amministrazione provinciale può assumere direttamente singole spese connesse allo svolgimento dell'attività scolastica. La Giunta provinciale stabilisce le tipologie di spese. Inoltre la Provincia cura la manutenzione straordinaria delle scuole secondarie di secondo grado.

(10) Nelle scuole gli agenti della riscossione sono nominati dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 6/ter sono stabilite le disposizioni sulla riscossione, sul conto giudiziale, sul versamento e sulla rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione. [17\)](#)



Delibera 30 gennaio 2018, n. 79 - Revoca della deliberazione n. 1339/2017 - Criteri ed importi per l'assegnazione di fondi alle istituzioni scolastiche pubbliche, determinazione dei contributi a carico di alunni e degli importi massimi per incarichi a personale esterno



Delibera N. 324 del 06.02.2006 - Tasse scolastiche per le scuole secondarie della Provincia di Bolzano

14) L'art. 12, commi 6/bis e 6/ter, sono stati inseriti dall'art. 8, comma 1, della [L.P. 25 settembre 2015, n. 11](#).

15) L'art. 12, comma 7, è stato prima modificato dall'art. 8, comma 2, della [L.P. 25 settembre 2015, n. 11](#), e successivamente dall'art. 21, comma 1, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

16) L'art. 12, comma 8, è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera e), della [L.P. 25 settembre 2015, n. 11](#).

17) L'art. 12, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 2, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

Art. 12/bis (Assunzione di servizi delle scuole)

(1) I servizi connessi con il funzionamento delle scuole, compresi l'arredamento, le spese di gestione e i mezzi strumentali all'attività didattica, già di competenza dei comuni, possono essere assunti, in tutto o in parte, dalla Provincia previo accordo con la rappresentanza unitaria dei comuni ai sensi della normativa provinciale sulla finanza locale.

(2) Nell'accordo di cui al comma 1 sono stabilite le condizioni e le modalità di passaggio del personale e dei servizi relativi nonché i riflessi sulla finanza dei comuni.

(3) Il passaggio del personale comunale alla Provincia avviene nel rispetto della disciplina sulla mobilità tra gli enti prevista nel contratto collettivo intercompartimentale. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la dotazione organica del personale provinciale per le corrispondenti unità organiche.

(4) La maggiore spesa connessa con il passaggio del personale comunale e degli altri oneri suddetti a carico della Provincia trova copertura finanziaria nella minore spesa per trasferimenti per la finanza locale ai sensi del comma 1. Le variazioni compensative tra le unità previsionali di base del bilancio riguardanti la finanza locale e i servizi di cui al comma 1 nonché le connesse variazioni del piano di gestione sono disposte dall'assessore provinciale alle finanze e al bilancio. [18\)](#)

18) L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 9 della [L.P. 28 luglio 2003, n. 12](#).

Art. 13 (Qualifica e competenze del dirigente scolastico e della dirigente scolastica)



(1) Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, ai capi d'istituto che abbiano frequentato, ai sensi delle vigenti disposizioni, apposito corso di formazione è conferita la qualifica dirigenziale. La qualifica dirigenziale viene comunque conferita con decorrenza 1 settembre 2000, anche nel caso in cui la personalità giuridica sia attribuita, in applicazione del primo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, successivamente alla data prevista dal comma 4 dell'articolo 2. [19\)](#)

(2) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica è il superiore del personale assegnato all'istituzione scolastica autonoma dalla Provincia e dai Comuni.

(3) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e le migliori condizioni per l'apprendimento nonché la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'attuazione del diritto all'apprendimento degli alunni e delle alunne, per l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica e per l'esercizio della libertà educativa delle famiglie, in quanto diritto primario.

(4) Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In conformità al piano triennale dell'offerta formativa [20\)](#), alle disposizioni vigenti ed ai principi e criteri stabiliti con contrattazione collettiva il dirigente scolastico o la dirigente scolastica attribuisce al personale della scuola le funzioni da svolgere.

(5) In base ai criteri generali deliberati dal consiglio di circolo o di istituto, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica definisce l'orario di servizio della scuola, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale scolastico, in relazione alle esigenze funzionali della scuola e della comunità locale.

(6) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è responsabile dei risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle loro funzioni.

(7) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assume le funzioni amministrativo-contabili della Giunta esecutiva di cui all'articolo 8 della [legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20](#), fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa in tale materia.

(8) È competenza del dirigente scolastico o della dirigente scolastica l'autorizzazione all'uso dei locali scolastici per le attività extrascolastiche. Contro il provvedimento di diniego dell'utilizzo di edifici e impianti scolastici, per iniziative extrascolastiche è ammesso ricorso per gli immobili di proprietà della provincia al competente assessore provinciale al patrimonio e per gli altri immobili all'ente proprietario, che decide in via definitiva. Per gli immobili di proprietà della Provincia l'assessore provinciale al patrimonio decide in via definitiva, sentito l'assessore o gli assessori competenti.

(9) [21\)](#)

(10) [21\)](#)



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005 - Ricorso avverso la mancata promozione alla classe superiore - legittimazione passiva solo del rappresentante legale dell'istituto

19) Il comma 1 è stato integrato dall'art. 37 della [L.P. 31 gennaio 2001, n. 2](#).

20) Nell'art. 13, comma 4, il termine "piano dell'offerta formativa" è sostituito dal termine "piano triennale dell'offerta formativa", dall'art. 7, comma 1, della [L.P. 20 giugno 2016, n. 14](#).

21) I commi 9 e 10 sono stati aggiunti dall'art. 38 della [L.P. 31 gennaio 2001, n. 2](#), e successivamente abrogati dall'art. 13, comma 1, lettera d), della [L.P. 27 marzo 2020, n. 2](#).

Art. 13/bis (Valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche)

(1) La valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche si orienta agli obiettivi e all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa nonché al profilo professionale dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche. Essa comprende la valutazione del servizio in anno di prova, la valutazione del servizio annuale e la valutazione del servizio globale, che viene effettuata un'unica volta nell'arco dell'incarico dirigenziale.

(2) Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione sono da considerare i seguenti ambiti:

- a) competenze gestionali ed organizzative;
- b) competenze nell'ambito della gestione e dello sviluppo del personale;
- c) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli alunni e delle alunne;
- d) promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica e dei rapporti con il contesto sociale e territoriale;
- e) processi e misure di miglioramento conseguenti alla valutazione interna ed esterna.

(3) L'intendente scolastica o l'intendente scolastico competente provvede alla valutazione del servizio sulla base di una proposta di valutazione elaborata da un'ispettrice scolastica o da un ispettore scolastico ovvero da un team di valutazione. A tal fine trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) la valutazione del servizio in anno di prova si riferisce al primo anno di lavoro e riguarda tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o ispettori scolastici; per le scuole delle località ladine il team di valutazione è composto da un'ispettrice scolastica o un ispettore scolastico e da una o un dirigente dell'Intendenza scolastica ladina;
- b) la valutazione del servizio annuale è una valutazione in itinere; la proposta di valutazione viene elaborata da un'ispettrice scolastica o da un ispettore scolastico;
- c) la valutazione del servizio globale viene effettuata una volta nell'arco dell'incarico dirigenziale e concerne tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o da due ispettori scolastici. [22\)](#)

[(4) Su richiesta della dirigente scolastica o del dirigente scolastico l'intendente scolastica o l'intendente scolastico competente può approvare anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale.] [23\)](#)

(5) Le singole Intendenze scolastiche definiscono, con riferimento alle loro diverse realtà, gli indicatori e i dettagli operativi per la valutazione del servizio.

(6) Con contratto collettivo provinciale vengono definiti l'ammontare del fondo per l'assegnazione della retribuzione di risultato e i criteri di assegnazione. [24\)](#) [25\)](#)



Corte costituzionale - sentenza 8 maggio 2018, n. 122 - Istruzione – autonomia delle scuole – valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche – parziale non fondatezza

22) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 maggio 2018, n. 122 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13/bis, comma 3 della [legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12](#) nella parte in cui esclude il carattere sempre collegiale della valutazione del personale dirigente scolastico.

23) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 maggio 2018, n. 122 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13/bis, comma 4 della [legge](#)

Art. 14 (Coordinamento delle competenze)

- (1) Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
- (2) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica esercita le funzioni di cui all'articolo 13 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
- (3) I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
- (4) Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa assume funzioni di coordinamento dei servizi di segreteria, di contabilità e dei servizi ausiliari, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica.
- (5) I profili professionali del personale non docente e le relative qualifiche sono ridisegnati al fine di adeguarli alle esigenze delle scuole autonome. Le istituzioni scolastiche concorrono, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione culturale e professionale del relativo personale.
- (6) Il personale della scuola, i genitori, gli studenti e le studentesse partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia nell'ambito delle rispettive responsabilità.

Art. 15 (Dotazioni organiche)



- (1) La Giunta provinciale stabilisce con cadenza triennale la dotazione organica complessiva dei ruoli provinciali del personale dirigente, docente, educativo nonché amministrativo ed assistente, sentite le organizzazioni sindacali.
- (2) L'organico complessivo del personale docente comprende anche posti da utilizzare per l'integrazione degli alunni e delle alunne in situazione di handicap, per iniziative complementari ed integrative, anche in riferimento all'articolo 6, comma 3, lettera d), per attività di supporto dei processi educativi e formativi, per lo sviluppo dell'innovazione e della sperimentazione, per interventi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica.
- (3) Entro il limite della dotazione organica complessiva di cui al comma 1 gli intendenti scolastici competenti determinano gli organici funzionali delle singole istituzioni scolastiche in base ai criteri emanati dalla Giunta provinciale.



Delibera 15 aprile 2020, n. 251 - Formazione delle classi e dotazioni organiche nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023



Delibera N. 1317 del 26.04.2005 - Utilizzazione di personale direttivo, docente e della scuola dell'infanzia presso la Libera Università di Bolzano

Art. 15/bis (Organici delle istituzioni scolastiche)




- (1) La Giunta provinciale disciplina la definizione degli organici del personale ispettivo, dirigente e docente delle scuole, sulla base di quanto previsto nei commi 2, 3 e 4. Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente, la Giunta provinciale prevede la durata pluriennale dei provvedimenti relativi agli esoneri, utilizzi, distacchi e al lavoro a tempo parziale e l'assegnazione definitiva delle sedi. La Giunta provinciale stabilisce anche i termini per la presentazione delle domande per la fruizione di assenze di durata annuale.
[26\)](#)
- (2) Per il sostegno e l'integrazione di alunne e alunni disabili è riconosciuta una dotazione di docenti di sostegno nella misura di un docente ogni 100 alunne e alunni. La Giunta provinciale stabilisce le condizioni e i limiti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di docenti di sostegno, anche in deroga al rapporto fra docenti e alunne e alunni previsto dal presente comma, nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, si verifichi la necessità di sostenere alunne e alunni con bisogni educativi speciali.


(3) La Giunta provinciale definisce le modalità e i criteri volti all'assegnazione di una dotazione di docenti formati per facilitare l'inserimento nei percorsi del sistema formativo e per agevolare l'apprendimento della lingua tedesca, italiana o ladina da parte di alunne e alunni con sfondo migratorio, con particolare riferimento a quelli con necessità di alfabetizzazione.


(4) Nell'ambito degli organici delle istituzioni scolastiche può essere impiegato, oltre al personale con specifica abilitazione all'insegnamento, anche personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento per altri gradi di scuola, purché lo stesso disponga di idonee competenze disciplinari e didattiche per l'insegnamento da impartire. Tale servizio viene riconosciuto ai fini della carriera. Il personale docente a tempo indeterminato mantiene il proprio inquadramento stipendiale. La Giunta provinciale definisce le linee guida per il riconoscimento delle competenze e per l'istituzione di cattedre verticali. Nell'assegnazione del personale docente alle classi della scuola primaria, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico, al fine di garantire un approccio formativo globale, mantiene limitato il numero di docenti nel consiglio di classe. [27\)](#)

(5) Il personale risultato inidoneo all'insegnamento in seguito ad accertamento medico-legale o della medicina del lavoro viene utilizzato in compiti amministrativi nell'ambito dell'amministrazione scolastica, conformemente al bisogno organizzativo dell'Amministrazione e alle indicazioni di residua idoneità lavorativa. L'utilizzo avviene mediante trasferimento in un apposito contingente separato dalla dotazione organica complessiva della Provincia, da determinarsi con deliberazione della Giunta provinciale. [28\)](#)

(6) In aggiunta al personale assegnato, le istituzioni scolastiche provinciali, utilizzando risorse del proprio bilancio, possono stipulare, per periodi determinati, contratti di prestazioni d'opera con esperti in discipline e insegnamenti non obbligatori, in relazione all'introduzione o alla sperimentazione di nuove discipline di studio o di metodologie innovative, all'ampliamento e alla qualificazione dell'offerta formativa o ad esigenze connesse a particolari difficoltà anche attinenti all'inserimento di alunne e alunni appartenenti a famiglie di recente immigrazione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17/ter della [legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7](#), e successive modifiche. [29\)](#)

 Delibera 15 aprile 2020, n. 251 - Formazione delle classi e dotazioni organiche nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

 Delibera 18 febbraio 2020, n. 118 - Direttive per la definizione degli organici delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca

 Delibera 27 gennaio 2015, n. 94 - Modifiche degli organici delle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca in seguito della riforma del secondo ciclo d'istruzione (modificata con delibera n. 118 del 18.02.2020)

26) L'art. 15/bis, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 26 gennaio 2015, n. 1](#).

27) L'art. 15/bis, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della [L.P. 20 giugno 2016, n. 14](#).

28) L'art. 15/bis, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della [L.P. 22 dicembre 2016, n. 27](#).

29) L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).

Art. 16 (Sistema di valutazione) [30\)](#)

30) L'art. 16 è stato abrogato dall'art. 17, comma 3, della [L.P. 24 settembre 2010, n. 11](#).

Art. 17 (Comitato provinciale di valutazione per la qualità del sistema scolastico) [31\)](#)

31) L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 17, comma 3, della [L.P. 24 settembre 2010, n. 11](#).

Art. 18 (Diplomi e attestati)

(1) La Giunta provinciale approva i modelli dei diplomi per le scuole secondarie di primo e secondo grado nonché degli attestati per le scuole secondarie di secondo grado. [32\)](#)



32) L'art. 18 è stato sostituito dall'art. 17 della [L.P. 20 giugno 2005, n. 3](#).

Art. 19 [33\)](#)

33) L'art. 19 è stato abrogato dall'art. 18, comma 2, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#).

Art. 20 (Innovazione degli ordinamenti degli studi)

(1) La Giunta provinciale può promuovere progetti volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata.

(2) Sui progetti di cui al comma 1 è acquisita l'intesa del Ministero della pubblica istruzione.

(3) È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni e dalle alunne nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 20/bis (Scuole dell'infanzia ed istituzioni scolastiche paritarie)



(1) Alla realizzazione dell'offerta formativa del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione concorrono anche le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche private, alle quali è riconosciuta la parità con provvedimento del competente Intendente scolastico.

(2) La parità può essere riconosciuta alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche private che, corrispondendo all'ordinamento generale dell'istruzione provinciale, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità previsti dal comma 3. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche paritarie svolgono un servizio pubblico e accolgono tutti i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, anche in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio, per i quali venga presentata richiesta di iscrizione, a condizione che sia accettato il relativo progetto educativo. L'Intendenza scolastica competente accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.







(3) La parità è riconosciuta alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche private in possesso dei seguenti requisiti:

- a) progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e dello Statuto di autonomia;
- b) piano triennale dell'offerta formativa [34\)](#) conforme alle disposizioni vigenti;
- c) attestazione della titolarità della scuola dell'infanzia o dell'istituzione scolastica privata;
- d) pubblicità dei bilanci;
- e) disponibilità di locali, arredi e mezzi didattici propri conformi alle norme vigenti;
- f) istituzione di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- g) iscrizione per tutte le alunne e tutti gli alunni, i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- h) applicazione delle norme per l'accompagnamento dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio;
- i) organica costituzione di corsi completi; la parità non può essere riconosciuta a singole classi, tranne che in fase di istituzione graduale di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
- j) personale insegnante, collaboratori pedagogici e collaboratrici pedagogiche in possesso dei prescritti titoli di studio e della prescritta abilitazione secondo le vigenti disposizioni in materia.

(4) Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del

sistema provinciale di valutazione, secondo gli standard stabiliti dall'ordinamento scolastico vigente.

(5) Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche private che non soddisfano i requisiti per la parità di cui al presente articolo, possono essere riconosciute e promosse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, purchè rispettino i principi del vigente ordinamento scolastico provinciale. [35\)](#)

-  Delibera 20 settembre 2022, n. 670 - Criteri per la concessione di contributi a scuole paritarie con lingua d'insegnamento tedesca per le spese di gestione e di funzionamento didattico amministrativo
-  Delibera 16 marzo 2021, n. 247 - Covid-19 - riduzione delle rette convittuali per vitto e alloggio nei convitti privati nonché nei convitti provinciali gestiti da terzi – anno scolastico 2020/21
-  Delibera 7 agosto 2018, n. 798 - Approvazione dei criteri per la concessione di agevolazioni per la gestione di convitti scolastici e per investimenti in convitti scolastici, scuole private e collegi universitari (modificata con delibera n. 904 del 05.11.2019)
-  Delibera 25 luglio 2017, n. 815 - Criteri per la concessione di contributi a favore delle scuole paritarie e scuole riconosciute con insegnamento in lingua tedesca e italiana per l'attuazione delle misure finalizzate alla partecipazione e inclusione (modificata con delibera n. 554 del 12.06.2018)
-  Delibera 15 dicembre 2008, n. 4722 - Criteri e modalità per la concessione di contributi a scuole riconosciute secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della giunta provinciale del 17.11.2008, n. 4251 ai sensi dell'articolo 20 bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 (modificata con delibera n. 1570 del 27.09.2010 e delibera n. 806 del 20.10.2020)
-  Delibera 17 novembre 2008, n. 4251 - Criteri e modalità per il riconoscimento delle scuole private (modificata con delibera n. 39 del 29.01.2019)

34) Nell'art. 20/bis, comma 3, lettera b) il termine "piano dell'offerta formativa" è sostituito dal termine "piano triennale dell'offerta formativa", dall'art. 7, comma 1, della [L.P. 20 giugno 2016, n. 14](#).

35) L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).

Art. 20/ter [36\)](#)

36) L'art. 20/ter è stato inserito dall'art. 36, comma 1, della [L.P. 9 aprile 2009, n. 1](#), e successivamente abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera d), della [L.P. 20 giugno 2016, n. 14](#).

Art. 21 (Norme finali)

(1) Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le attività di competenza delle istituzioni scolastiche.

Art. 22 [37\)](#)

37) L'art. 22 è stato modificato dall'art. 17 della [L.P. 8 aprile 2004, n. 1](#), e dall'art. 22 della [L.P. 23 dicembre 2005, n. 13](#), ed infine abrogato dall'art. 26, comma 2, lettera f), della [L.P. 16 luglio 2008, n. 5](#).

Art. 23 (Abrogazione e modifica di disposizioni legislative)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 5, 16 e 17 della [legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22](#);
- b) la [legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13](#);
- c) l'articolo 15 della [legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13](#);
- d) l'articolo 4, i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 5, gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della [legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25](#);
- e) l'articolo 15, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, l'articolo 16 e l'articolo 24/bis della [legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20](#);
- f) l'articolo 6 della [legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2](#);
- g) la [legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49](#);

- h) il comma 4 dell'articolo 75 della [legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8](#);
- i) il primo periodo del comma 2, nonché i commi 4 e 5 dell'articolo 3 della [legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37](#); ³⁸⁾
- j) il comma 5 dell'articolo 21/sexis della [legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20](#).

(2) Sono modificate le seguenti disposizioni:

- a) al comma 3 dell'articolo 22 della [legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25](#) le parole: "e per l'attuazione di progetti pedagogico-didattici nella scuola" sono soppresse;
- b) al comma 2 dell'articolo 17 della [legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7](#), sono soppresse le parole: "ed alle scuole".

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

38) La lettera i) è stata modificata dall'art. 16 della [L.P. 14 agosto 2001, n. 9](#).